

**REPUBBLICA ITALIANA**

**AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

SCRITTURA PRIVATA ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO SARS-COV-2, DA UTILIZZARE COME POINT OF CARE (POCT) NELLE STRUTTURE UTILIZZATRICI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA LOTTO \_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_

\* \* \* \* \*

TRA

\_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso l'Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna, che interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore *ad interim* dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi, in virtù delle attribuzioni proprie per la sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi, conferite con Deliberazione del Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 209 del 30/06/2021 di attribuzione dell'incarico di direzione *pro-tempore ad interim* dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

con i poteri conferiti ai Direttori apicali come esplicitati nella Deliberazione dal Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 424 del 14/11/2018 ad oggetto "Modalità di delega degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali: definizione delle competenze gestionali assegnate alle Unità Operative" - ed alla deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e s.m. e i.

E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
in qualità di Amministratore delegato della ditta  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_

PREMESSO

- con Determinazione n° \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ si è proceduto ad indire procedura  
aperta suddivisa in nr. 3 lotti da aggiudicare  
singolarmente, per la conclusione di n. 3 accordi quadro  
con singolo operatore economico, per la fornitura di

"TEST RAPIDI PER LA RICERCA QUALITATIVA DELL'ANTIGENE SPECIFICO SARS-COV-2, DA UTILIZZARE COME POINT OF CARE (POCT) NELLE STRUTTURE UTILIZZATRICI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, valore economico complessivo stimato, comprensivo delle opzioni euro \_\_\_\_\_ iva esclusa"

- bando GUUE \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;  
- con determinazione n. 1509 dell'11/05/2021 è stato aggiudicato il lotto \_\_\_\_\_ alla ditta \_\_\_\_\_, per l'importo di EUR \_\_\_\_\_ IVA esclusa;

- la procedura prevede, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, la stipula di un accordo quadro (AQ), con il primo aggiudicatario di ogni singolo lotto, senza la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi (CA) in ragione delle effettive necessità, fino al valore dell'importo pieno indicato per ciascun lotto;

- Nel periodo di vigenza dell'accordo quadro la stazione appaltante potrà stipulare, in base alle necessità individuate, contratti applicativi fino al raggiungimento dell'importo complessivo di ciascun lotto "Tetto massimo di riferimento";

- il fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato e dagli allegati, dalla determinazione di aggiudicazione, dal verbale della commissione giudicatrice, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- che si è conclusa positivamente la fase di verifica delle dichiarazioni in merito ai requisiti inerenti all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del D. lgs. 50/2016 e smi e che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa in tema di antimafia; il presente contratto è sottoposto, pertanto, alla condizione risolutiva *ex lege*, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo al soggetto aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento inerente al contratto, salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite;

- che in data \_\_\_\_\_, con lettera - prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ trasmessa tramite portale SATER, si è proceduto a comunicare ai concorrenti l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra l'Azienda USL della Romagna e la ditta \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue:

**1) Valore giuridico della premessa e dei suoi allegati**

I menzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

**2) Oggetto e finalità del contratto**

Il presente accordo quadro disciplina, ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di \_\_\_\_\_ - Lotto \_\_\_\_\_, secondo quanto specificato nelle offerte e nelle eventuali precisazioni tecniche definite in sede di valutazione dell'organo tecnico.

Con il presente accordo l'Azienda USL della Romagna affida alla ditta \_\_\_\_\_, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, la fornitura in oggetto, come dettagliatamente indicato nella determina di

aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a cui si rinvia e che si intende qui integralmente richiamata. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché l'azienda USL non darà esecuzione ai Contratti Applicativi.

La fornitura dovrà essere espletata alle condizioni e modalità di cui ai documenti di gara approvati con la determinazione di indizione n. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ citata nelle premesse e accettati dall'Aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta;

la fornitura dovrà essere altresì conforme all'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta \_\_\_\_\_ in sede di gara.

### **3) Norme regolatrici e disciplina applicabile**

La fornitura, oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "DUVRI" - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli

accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per

il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

#### **4) Durata Accordo Quadro**

Il presente accordo quadro ha una durata di 6 mesi a decorrere dalla data di stipula dello stesso, fatti salvi i casi di recesso o di risoluzione previsti nel presente contratto, nel bando/disciplinare di gara e/o dalla normativa di legge in materia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, c.1, D.Lgs. 50/2016, non è ammessa proroga dell'AQ salvo in casi eccezionali debitamente motivati.

Nel caso in cui, alla scadenza del periodo contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di differire la scadenza del contratto fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà



di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo o proroga prevista dalla lex specialis di gara

Se - per qualsiasi motivo - alla cessazione dell'efficacia del presente accordo quadro o di ogni singolo contratto applicativo, non fosse conclusa la nuova procedura di gara, l'aggiudicatario dovrà garantire la continuità del servizio, mantenendo le prestazioni alle medesime condizioni economiche e contrattuali, per il tempo strettamente necessario al suo completamento.

I CA devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale di ciascun AQ, ma la loro esecuzione potrà anche eccedere la durata massima dell'AQ. L'appaltatore si impegna nel corso di vigenza di C.A., eccedenti la durata dell'AQ, ad eseguire le prestazioni senza pretendere alcun corrispettivo e/o onere aggiuntivo.

L'aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all'art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - è tenuto altresì agli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004 n.11 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli

Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza e/o che ne sia previsto l'approvvigionamento centralizzato, a qualsiasi titolo (mediante Protezione Civile, Invitalia S.p.A. o altro Ente all'uopo incaricato), - prende atto e riconosce che l'Azienda Usl potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopraddette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa, a qualsiasi titolo (mediante Protezione Civile, Invitalia S.p.A. o altro Ente all'uopo incaricato) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura.

Analogha facoltà di recesso unilaterale o di sospensione è altresì prevista per l'ipotesi di immissione sul mercato di prodotti che, per tecnologie impiegate e/o tipologie di utilizzo, risultassero innovativi in confronto a quelli oggetto del presente appalto specifico

Parimenti l'aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove

direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna (per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non consentano di proseguire nell'affidamento della fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda Usl della Romagna avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia fin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.

**5) Quantità e valore economico dell'Accordo Quadro**

Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità (art. 3, c. 1 iii, D.Lgs. 50/20016), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti applicativi in ragione delle effettive necessità, fino all'importo pieno semestrale. Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (6 mesi), comprensivo delle opzioni, è pari a €. \_\_\_\_\_ IVA esclusa. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo pieno dell'accordo

quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini informativi/amministrativi.

Tali quantitativi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili. La ditta aggiudicataria dovrà fornire solo le quantità che saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria, per cui l'Azienda Usl, potrà richiedere, nel rispetto delle proprie esigenze, quantitativi maggiori o minori in relazione ad imprevedibili evenienze, impegnando la ditta alle stesse condizioni contrattuali.

L'AUSL si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologici stabiliti per l'Azienda Sanitaria.

Si quantifica in EUR \_\_\_\_\_ IVA esclusa l'importo complessivo "Tetto massimo" della fornitura aggiudicata al lotto \_\_\_\_\_, comprensivo di tutte le opzioni, così suddiviso:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_;

#### **6) Contratti applicativi**

L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente mediante contratti applicativi coi singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini del presente appalto, per CA deve di norma intendersi lo "strumento" negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ, e da cui conseguono i singoli ordini di intervento/fornitura (di terzo livello) emessi dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.

Nell'ambito del presente AQ si procederà alla stipula di contratti applicativi con l'operatore economico selezionato. Il primo contratto applicativo sarà stipulato ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare di gara, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nel corso della durata dell'AQ, la stazione appaltante potrà stipulare al bisogno ulteriori contratti applicativi - con l'O.E. selezionato - con riferimento ad un determinato importo economico di volta in volta

stabilito, e comunque entro il limite del tetto massimo dell'importo dell'accordo quadro.

**7) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità**

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze

derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente

considerate, sia dall'AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.



**8) Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di esecuzione della fornitura - Opzioni**

Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura indicate nel Capitolato tecnico e nel disciplinare di gara, che si intendono qui integralmente trascritte.

Opzioni:

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice Appalti, ha facoltà, per ogni singolo lotto, di aumentare, senza una nuova procedura di affidamento, le prestazioni oggetto del lotto nei seguenti casi:

1. Qualora ritenga necessario acquisire un numero superiore di sistemi/dispositivi rispetto a quelli rientranti all'interno del "tetto massimo di riferimento" per singolo lotto;
2. Fino a concorrenza del \_\_% dell'importo posto a base d'asta per la parte certa di ogni singolo lotto, \_\_\_\_\_, sulla base delle esigenze cliniche dei diversi ambiti territoriali dell'Ausl della Romagna e/o derivanti dalle disponibilità finanziarie che verranno a configurarsi e al momento non prevedibili e per l'acquisto di

ulteriori e diversi consumabili/accessori rispetto a quelli oggetto di valutazione;

**9) Corrispettivi**

I prezzi offerti in gara restano invariati per tutta la durata dell'accordo quadro, pertanto, i prezzi offerti e corrisposti dal committente sono ritenuti congrui dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.

L'importo della fornitura deve intendersi onnicomprensivo, con l'esclusione della sola I.V.A., pertanto la fornitura deve comprendere tutto quanto è necessario all'installazione "a regola d'arte", gli strumenti, gli accessori hardware e software, l'addestramento al personale sanitario utilizzatore: la Ditta aggiudicataria deve prevedere corsi di formazione/addestramento per gli operatori della Committente inerenti sia l'uso e l'utilizzo dei sistemi/dispositivi sia i possibili rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in riferimento a quanto richiesto dal capitolato, che dovessero rendersi necessari, per tutta la durata del contratto. L'avvenuta formazione/addestramento dovrà essere attestata da un

documento in cui verranno riportati i nominativi e le matricole degli operatori e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso); la manutenzione ed assistenza tecnica full risk per tutta la durata del contratto, la fornitura dei reagenti, kit, plasticware, test, prodotti per la raccolta del campione da analizzare, e tutto il materiale di consumo dedicato e necessario per il corretto funzionamento dei sistemi e dei dispositivi in gara; il prezzo deve intendersi franco di ogni spesa (spedizione, spese doganali, imballo, scarico, trasporti interni - anche ai piani - installazione, allontanamento dei materiali di risulta, assistenza durante il periodo di garanzia, ritiro, nonché gli eventuali oneri assicurativi che sono a carico dell'aggiudicatario, etc.).

Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali costi standardizzati ove definiti o agli eventuali prezzi di riferimento di cui all'art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), i quali potrebbero essere fissati durante l'esecuzione del

contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti uno scostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali costi standardizzati o prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli operatori economici contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**10) Forma dell'ordine e del documento di trasporto -  
Fatturazione e pagamenti**

Ordini e documenti di trasporto. In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);
- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio

ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

#### Fatturazione

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:

-dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;

-dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.

Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre

2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

#### **11) Cessione del contratto e dei crediti**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.



È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

#### **12) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte

le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest'Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della

conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

Il Fornitore s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 "*Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56*" si riporta il codice CIG di riferimento al Lotto \_\_\_\_\_:

\_\_\_\_\_.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il rispettivo CIG derivato.

**13) Cauzione definitiva**

1. Con la stipula dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'AUSL di importo pari al 10% del valore di suddetti contratti eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs.50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del C.A.

4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ. nascenti dall'esecuzione dei singoli ordini ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nell' articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto C.A. e dall'accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l'accordo quadro.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

#### **14) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

a) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- b) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- c) Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- d) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

e) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

f) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

#### **15) Riservatezza e Trattamento dei dati**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Eventuali modifiche/adequamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679

#### **16) Inadempienze e penalità**

L'AUSL ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del presente accordo quadro e contratti Applicativi, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

Penali su Strumentazione limitatamente al Lotto 2, le consegne delle apparecchiature dovranno essere effettuate entro il \_\_\_\_\_ indicata nella determina di aggiudicazione definitiva della gara medesima.

Decorsi i termini previsti senza che siano avvenute in tutto o in parte le consegne, potrà essere applicata una penale pari a 150,00 Eur per ogni strumento non consegnato.

In caso di assistenza tecnica su chiamata dell'utilizzatore i tempi massimi di intervento in loco sulla strumentazione aggiudicata sono di 2 giorni lavorativi dalla chiamata sforati i quali verrà applicata una penale di 150,00 Eur per ogni giorno

solare di ritardo. I tempi massimi di ripristino dalla chiamata: 4 gg lavorativi, sforati i quali verrà applicata una penale di 150,00 Eur per ogni giorno solare di ritardo.

**Valevole per tutti i lotti in gara:**

Penali su reagenti, kit, plasticware, test, prodotti per la raccolta del campione da analizzare, e di tutto il materiale di consumo dedicato necessario per il corretto funzionamento dei sistemi e dei dispositivi in gara: la consegna deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle richieste di consegna (ove non specificamente indicata). In caso di mancata consegna nei termini pattuiti, l'Azienda per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di consegna dei suddetti prodotti (quindici giorni) potrà applicare una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille calcolato sull'importo del contratto applicativo.

Mancata consegna in caso d'indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti fornendo informazioni sulla denominazione

del prodotto, il periodo d'indisponibilità, ove noto o prevedibile e la causa dell'indisponibilità.

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata dall'Azienda.

La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza l'Azienda a procedere all'acquisto in danno.

L'Azienda Sanitaria si riserva comunque, nel periodo d'indisponibilità e/o mancata consegna secondo i termini concordati, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno).

Non conformità I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non rispettassero i parametri di validità

residui, potranno esser respinti immediatamente dall'Azienda USL della Romagna.

Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro 7 (sette) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa, decorso il suddetto termine la consegna sarà considerata come "mancata consegna".

Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o non ne impedisca l'utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da mercato o recall) l'Azienda Sanitaria potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del prodotto ed eventualmente la sua sostituzione.

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, l'Azienda

Sanitaria potrà inviare la merce al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

Salvo quanto sopra disposto, l'Azienda Sanitaria potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di 15 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione senza alcun riscontro da parte del Fornitore equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.

Acquisto in danno. In caso di mancata consegna/sostituzione ecc., senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda potrà ricorrere all'acquisto del bene presso altre ditte addebitando, nel contempo al fornitore inadempiente, l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale. L'Azienda inoltre potrà applicare penali il cui importo complessivo non può superare il 10% dell'ammontare contrattuale aggiudicato iva inclusa; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;

b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo iva" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

**17) Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso**

Relativamente alla clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso, si fa espresso rinvio a quanto previsto negli atti di gara e alla vigente normativa.

**18) Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'AUSL della Romagna e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. Detta polizza tiene indenne l'Azienda USL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di



cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto (l'accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo) si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**19) Subappalto**

È previsto il Subappalto per l'esecuzione \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

**20) Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura**

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_ U.O. \_\_\_\_\_, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli

coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore individua il Sig. \_\_\_\_\_ responsabile della fornitura, con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'AUSL della Romagna.

**21) Oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

**22) Foro competente**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Azienda USL e l'Aggiudicatario relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Ravenna.

**23) Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Per l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

\_\_\_\_\_

Sottoscritto con firma digitale

PER LA DITTA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sottoscritto con firma digitale

in qualità di Legale Rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ riconosce che l'Azienda USL della Romagna opera attraverso i capitolati generali, che per definizione sono dei regolamenti pubblici, ovvero fonti del diritto (amministrativo), conseguentemente sottratti alla disciplina del contratto. Prende atto altresì dell'imparzialità dell'azione dell'Amministrazione, che persegue i fini predeterminati dalla legge, agendo secondo criteri di giustizia obiettiva. In ogni caso dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli del contratto: 3) Norme regolatrici e disciplina applicabile; 4) Durata Accordo Quadro; 5) Quantità e valore economico dell'Accordo Quadro; 6) Contratti applicativi; 7) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; 8) Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di esecuzione della fornitura - Opzioni; 10) Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti; 13) Cauzione definitiva; 15) Riservatezza e Trattamento dei dati; 16) Inadempienze e penalità; 17)

Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso; 18) Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; 19) Subappalto; 21) Oneri fiscali e spese contrattuali; 22) Foro competente

PER LA DITTA \_\_\_\_\_

SIG. \_\_\_\_\_

Sottoscritto con firma digitale

*BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE SECONDO LE MODALITÀ INDIVIDUATE DALLA  
LET. A) DELL'ART. 3 D.P.R. 26/10/1972 N. 642*

---